



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 15 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale P.V. 11A/RG/14 del 27.09.2014 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Distretto di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° P.V. 11A/RG/14 del Dipartimento Prevenzione Veterinaria – Distretto di Ragusa del 27 Settembre 2014, ore 09,00, redatto dal Dott. LICITRA Giuseppe, Uff. di P.G., Veterinario Dirigente, in riferimento ai fatti accertati in data 10.07.2014, ore 11,00 circa, presso l'Allevamento bovino (Cod. Az. IT 009RG719), sito in Ragusa, C/da Ilice, di cui è titolare la Sig.ra DINATALE Emanuela, nata a Ragusa il 02.10.1959 ed ivi residente in Via E.C. Lupis n.° 6, erede insieme al fratello DINATALE Giovanni, dell'azienda del padre DI NATALE Giuseppe, già titolare di un'unica azienda con Cod. Az. 009RG061, costituita da tre fondi, tra i quali quello sito in C/da Mendici;

Atteso che alla suddetta Sig.ra DINATALE Emanuela è stata rilevata la violazione di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 193/2007, e sanzionata dallo stesso *“per non aver rispettato, quale operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria, i requisiti di igiene di cui alla parte A dell'Allegato I al Regolamento CE n.° 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal reg. CE 853/2004, nella fattispecie i requisiti dalla parte A All. I punto 3.b al Regolamento CE 852/2004 e specificatamente gli obblighi concernenti i piani di risanamento nei confronti della tubercolosi e brucellosi bovina, in quanto deteneva in C.da Mendici, tenere di Ragusa, n.° 5 bovini in promiscuità con bovini appartenenti ad un'altra azienda (009RG061)”*;

Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n.° 193/2007, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €250,00 a €1.500,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€500,00 pari al doppio del minimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che la violazione è stata contestata alla stessa che dichiarava: *“Preciso che la mia azienda (009RG719) è stata ereditata dal padre Dinatale Giuseppe e che la conduco dal 1 aprile 2014”*;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato il 03.10.2014 nelle mani della Sig.ra DINATALE Emanuela, specificando alla stessa la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€500,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati per la Sig.ra DINATALE Emanuela, nella qualità di proprietaria dell'allevamento bovino, Cod. Az. IT 009RG719, sito in Ragusa, C.da Ilice, all'Ufficio Sanzioni in data 28.11.2014, oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della L. 689/81;

Viste le controdeduzioni a firma del Dott. Giuseppe Licitra, Medico Veterinario Dirigente Area A del Dipartimento Veterinario del Distretto di Ragusa, con prot. n° 336/15/ASPRG/VetRG del 21.01.2015, che sottolinea tra l'altro il superamento del termine per la presentazione degli scritti difensivi;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra Dinatale Emanuela, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

L'accertamento ha evidenziato che mentre la maggior parte dei bovini dell'azienda di Dinatale Emanuela era detenuta in C/da Ilice, n.° 5 capi pascolavano in C/da Mendici, l'altro fondo ereditato dalla stessa, ed erano in promiscuità con bovini dell'azienda del fratello Dinatale Giovanni (Cod. Az. 009RG061) e ciò in violazione degli obblighi di legge in materia nei confronti della tubercolosi e brucellosi bovina.



Altri elementi chiarificatori vengono tratti dagli scritti difensivi che, pur presentati oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della Legge 689/81, come giustamente rilevato dal Dipartimento Veterinario, l'Ufficio Sanzioni può, discrezionalmente tenere in considerazione, se lo ritiene utile ai fini istruttori (Cass. Civ., Sez. I 13.6.2006, n.° 13677).

In detti scritti la ricorrente conferma di essere detentrica e responsabile di due fondi in C/da Illice e in C/da Mendici, ove i bovini si trovavano al momento dell'accertamento, in quanto pervenute in seguito alla morte del padre Dinatale Giuseppe, avvenuta il 14.01.2014 e titolare di un'unica azienda con Cod. Az. 009RG061, mentre il terzo fondo sito in C/da Lapa è stato ereditato dal fratello sig. Dinatale Giovanni, che fino alla fine del marzo 2014 ha curato in modo esclusivo la gestione organizzativa e sanitaria del complesso del patrimonio aziendale.

La stessa ribadisce negli scritti difensivi che solo a far data dal 1 Aprile 2014 ciascun erede ha cominciato a gestire autonomamente le aziende e che a *partire da tale data, ha iniziato la conduzione del fondo in C/da Illice ed in C/da Mendici, fondo quest'ultimo, nel quale si trovavano numerosi capi provenienti dall'eredità, in parte di sua proprietà ed in parte di suo fratello, il quale, per quanto fosse già stata operata una ripartizione, non aveva ancora provveduto allo spostamento degli animali di sua spettanza...*

La ricorrente asserisce che tutti gli animali, già presenti, prima dell'apertura della successione nel fondo di C/da Mendici (tutti non in produzione), godevano dello stesso livello sanitario e che la situazione non era assolutamente mutata rispetto a quella esistente in occasione del controllo sanitario ufficiale del dicembre 2013.

Il Dipartimento Veterinario, distretto di Ragusa però nelle controdeduzioni sottolinea che: *"ai sensi del Regolamento CE 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono adottare misure adeguate per prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie trasmissibili all'uomo...adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e nei confronti di animali appartenenti ad altre aziende osservando misure di biosicurezza sia per il rischio di contrarre malattie da animali appartenenti ad altri allevamenti, che per quello di trasmetterle ad animali di altri allevamenti"*

Pertanto è indubbio che non è stato rispettato l'obbligo di evitare la promiscuità tra capi bovini di diversa provenienza aziendale, come previsto dai piani di risanamento nei confronti della prevenzione della tubercolosi e brucellosi bovina, e che tale obbligo nella fattispecie era a carico della Sig.ra Dinatale per cui non si può accogliere la richiesta di annullamento avanzata con gli scritti difensivi sia pur tardivamente.

L'assenza, però, di precedenti violazioni della medesima specie a carico della Sig.ra Dinatale, costituisce elemento valutabile positivamente nella applicazione della pena che può ben essere contenuta nel minimo edittale.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra DINATALE Emanuela, nata a Ragusa il 02.10.1959 ed ivi residente in via E. C. Lupis n.° 6 nella qualità di proprietaria dell'allevamento bovino, cod. Az. IT 009RG719, sito in Ragusa, C/da Illice, il pagamento della somma totale di **€ 250,00** (euro duecentocinquanta/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

Ingiunge

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 250,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 316,00 (euro trecentosedici/00)



Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (10/A/RG/14) e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra **Dinatale Emanuela**, sopra generalizzata, **residente in Ragusa, via E. C. Lupis n.° 6** nella qualità di proprietario dell'allevamento bovino, cod. Az. IT 009RG719, sito a Ragusa in C/da Illice ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 2 FEB. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



